



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

I N D I C E

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e classificazione degli Impianti sportivi
- Art. 2 - Definizione degli impianti sportivi
- Art. 3 - Destinatari degli impianti
- Art. 4 - Criteri per l'assegnazione degli impianti
- Art. 5 - Uso straordinario e revoca
- Art. 6 - Uso dell'impianto
- Art. 7 - Pubblico
- Art. 8 - Divieto di sub-concessione
- Art. 9 - Rispetto degli impianti e delle attrezzature
- Art. 10 - Installazioni particolari
- Art. 11 - Palestre e impianti sportivi
- Art. 12 - Tariffe d'uso
- Art. 13 - Esenzioni e riduzioni
- Art. 14 - Penalità

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE

- Art. 15 - Principi Generali
- Art. 16 - Criteri per l'affidamento in gestione
- Art. 17 - Condizioni di Gestione
- Art. 18 - Contratto di servizio e concessione
- Art. 19 - Manutenzione ordinaria
- Art. 20 - Manutenzione straordinaria ed attrezzature
- Art. 21 - Revoca e diritto all'informazione
- Art. 22 - Contributo su migliorie
- Art. 23 - Personale adibito all'impianto
- Art. 24 - Manifestazioni al pubblico
- Art. 25 - Pubblicità
- Art. 26 - Disposizioni finali

Titolo I

Principi generali

Articolo 1

FINALITÀ E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva.
2. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. L'amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti.
4. Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri :

Eguaglianza dei diritti degli utenti: Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.

Imparzialità: Tutti coloro che usufruiscono del servizio sono trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.

Regolarità del servizio: E' assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità.

Partecipazione: Viene favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi e alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, formulare osservazioni, ottenere informazioni e presentare reclami.

Efficienza ed efficacia: Viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.

Articolo 2

DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali già esistenti ed utilizzati o in fase di realizzazione e completamento :
 - a) Campi sportivi comunali e strutture sportive all'aperto (campi da calcio, tennis, ecc.) con relativi servizi ed impianti annessi (spogliatoi, tribune, servizi, ecc) ;
 - b) Palestre annesse ad edifici scolastici e palestre polivalenti o strutture sportive al chiuso e relativi impianti accessori autonomi;
2. La documentazione tecnica di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto della normativa vigente è depositata presso il competente settore dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il Responsabile di quest'ultimo provvederà a programmare e richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o miglioria indispensabili per garantire la funzionalità dell'impianto o per migliorare il servizio offerto.
3. L'Amministrazione Comunale, in caso di ristrutturazione di un impianto sportivo o costruzione di un nuovo impianto, può consultare preventivamente le società sportive utilizzatrici dell'impianto medesimo o comunque interessate ai lavori programmati.

Articolo 3

DESTINATARI DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi ai seguenti soggetti:
 - a) Società, associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate al C.O.N.I. o agli enti di promozione sportiva, nonché a favore delle federazioni del C.O.N.I. o agli enti di promozione degli stessi (gli Enti e le Società concessionarie devono possedere un atto costitutivo ed uno statuto asseverato dall'ente affiliante);
 - b) Qualsiasi impresa o cooperativa in forma singola o associata iscritta alla CCIAA per l'esercizio delle attività di manutenzione, custodia e gestione di impianti sportivi;
 - c) Istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività sportive in ambito scolastico;
 - d) Associazioni del tempo libero senza scopo di lucro per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - e) Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale

Articolo 4

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi comunali di cui ai punti a) e b) dell'articolo 2 verranno affidati di norma con il rispetto delle seguenti priorità:
 - a) Società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Gioia Tauro e con un numero di iscritti residenti non inferiore al 60% degli iscritti totali;
 - b) alle società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
 - c) alle imprese o cooperative iscritte alla CCIAA.
2. A parità di condizioni si seguiranno le seguenti priorità :
 - a) svolgimento dell'attività agonistica;
 - b) svolgimento dell'attività giovanile;
 - c) svolgimento di attività saltuarie, ricreative, del tempo libero ed amatoriale.
3. Per ottenere in uso gli impianti sportivi dovrà essere di norma seguito il seguente iter:
 - a) i soggetti di cui ai punti a) e b) dell'articolo 3 dovranno produrre all'ufficio competente dell'Amministrazione comunale apposita richiesta **entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento** e successivamente **entro il 30 maggio** di ciascun anno, firmata dal legale rappresentante, dal responsabile o dal presidente della società;
 - b) per i soggetti di cui all'articolo 3 punto c) il Dirigente Scolastico dovrà presentare entro il **20 settembre** di ogni anno al predetto ufficio il calendario delle attività;
 - c) l'amministrazione comunale **entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento** e successivamente **entro il 31 agosto** di ciascun anno procede alla redazione di un programma relativo all'uso degli impianti e, nel caso lo riterrà opportuno, potrà indire riunioni con i gruppi o società per coordinare eventuali modifiche ove necessarie
 - d) la concessione ai soggetti privati di cui all'art. 3 punti d) ed e) potrà avvenire di volta in volta all'atto della richiesta, previa verifica della disponibilità dell'impianto.
4. Si precisa che :
 - a) Nella tipologia dell'attività *agonistica*, rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI . Tali attività devono avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello significativo
 - b) Nella tipologia dell'attività *giovanile*, rientrano quelle attività svolte dalle società

sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile.

- c) Nella tipologia di attività *saltuaria, ricreativa del tempo libero ed amatoriale*, rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati.

Articolo 5

USO STRAORDINARIO E REVOCA

1. L'amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale con **tre giorni** di preavviso e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti **senza nessun preavviso**.

Articolo 6

USO DELL'IMPIANTO

1. I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta nonché della autorizzazione-concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale senza la quale non è possibile utilizzare la struttura pubblica.
2. In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio o la struttura potrà consentire l'uso anche parziale dell'impianto a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione

3. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.
4. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente "Regolamento" o delle disposizioni impartite in sede di concessione comporta la decadenza della concessione degli spazi.
6. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso dello stesso.
7. E' consentito l'ingresso all'impianto :
 - a) agli Atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
 - b) agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.
 - c) al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso.
8. L'ingresso straordinario agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
9. Ciascun concessionario dovrà depositare ad inizio attività nella sede comunale un apposito registro nel quale dovranno essere riportati i seguenti dati : le ore di utilizzo, la società, l'elenco degli atleti che utilizzano l'impianto, il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto ed ogni ulteriore dato o notizia che l'ufficio competente riterrà necessario.
10. L'amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente cui solamente competono le eventuali responsabilità.
11. Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al Comune che garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

12. I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione, custodia, gestione, ecc.. o danneggiamenti degli impianti, si impegnano a darne tempestiva comunicazione al responsabile del servizio del comune mediante apposita tempestiva dichiarazione.

Articolo 7

PUBBLICO

1. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione comunale, eventualmente dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, dal Comando Vigili del Fuoco, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o da altra Autorità competente, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 8

DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'amministrazione comunale.

Articolo 9

RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
- a) rispettare gli orari di apertura e di chiusura;
 - b) evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del comune;
 - c) mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal comune.

2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
3. I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale sulle strutture medesime causi danno alla funzionalità degli stessi.

Articolo 10

INSTALLAZIONI PARTICOLARI

1. Per la manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, per l'acquisizione dei pareri obbligatori della Commissione di Vigilanza e del N.O. Prevenzione incendi (se necessario) nonché la dichiarazione che sollevi l'amministrazione comunale e/o suo concessionario da ogni responsabilità civile o penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve dare comunicazione al comune per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Articolo 11

PALESTRE ED IMPIANTI SCOLASTICI

1. Gli impianti sportivi (palestre, campi da gioco, ecc.) annessi alle scuole sono assegnati ai competenti Dirigenti scolastici .
2. L'utilizzo dell'impianto sarà regolamentato da apposita convenzione da stipularsi tra Amministrazione comunale e Dirigente Istituto Scolastico.
3. Gli impianti in oggetto, nelle ore **non** utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, nel caso in cui l'impianto stesso ha accesso indipendente rispetto al corpo dell'immobile scolastico, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e l'Ente o Associazione richiedente.
4. Nell'ipotesi di utilizzo della struttura da parte dell'Istituto scolastico e specificatamente nelle ore utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari, gli oneri di custodia e pulizia sono a carico dell'Istituto scolastico. Nelle successive ore, gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza sono a carico della società concessionario dell'impianto.
5. La convenzione fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Scolastico deve prevedere il vincolo ad utilizzare i locali per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione e la definizione delle modalità d'uso e indicazione delle conseguenti responsabilità in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e alla salvaguardia del patrimonio. La convenzione può inoltre prevedere la costituzione di una commissione mista di verifica e controllo composta da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, un rappresentante dell'Istituto scolastico e un rappresentante delle società sportive che utilizzano l'impianto.

Articolo 12

TARIFFE D'USO

1. E' competenza della Giunta Comunale stabilire le tariffe differenziate per l'uso dei seguenti impianti sportivi dati in concessione:
 - a) palestre annesse alle scuole;
 - b) campi sportivi comunali con relativi servizi ed impianti annessi;
 - c) palestre polivalenti con servizi annessi;

- d) Campi da tennis o strutture per attività singole;
2. L'importo da corrispondere da ogni utilizzatore dovrà essere pagato all'Amministrazione comunale nei termini, modalità ed importi fissati nella convenzione da stipularsi ai sensi del presente Regolamento.
 3. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte dei cittadini il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dell'Amministrazione Comunale;
 4. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente (singolo cittadino, società, ente, ecc.) sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione ed entro 15 giorni dalla stipula di convenzione e dell'emissione della nota di addebito da parte del competente ufficio comunale.
 5. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
 6. In caso di mancato utilizzo dell'impianto per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, previa valutazione dell'Amministrazione comunale, i versamenti effettuati saranno rimborsati.
 7. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati debbono essere autorizzate con determinazione del Responsabile del Servizio.
 8. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione, fatte salve condizioni di migliore favore che possono essere concesse al soggetto gestore.
 - 9. Tutti i proventi percepiti dall'Amministrazione per la concessione dell'utilizzo degli impianti sportivi dovranno essere obbligatoriamente utilizzati per interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, migliorie agli impianti medesimi. In nessun caso tali somme potranno essere utilizzate per altre finalità.**

Articolo 13

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del corrispettivo d'uso i seguenti soggetti:
 - a) Istituti scolastici per le ore utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, **salvo eventuali addebiti per danni a cose o strutture prodotte dagli alunni durante l'utilizzo scolastico o per pulizie straordinarie dovute ad un non**

corretto uso delle strutture. Tali addebiti saranno accertati dal Responsabile dell'Amministrazione in contraddittorio con il responsabile dell'Istituto.

- b) associazioni sportive e non che organizzano il singolo evento sportivo in forma totalmente gratuita e senza fini di lucro salvo l'addebito per eventuali danni arrecati alle cose o alle strutture dell'impianto durante l'utilizzo dello stesso. **L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di verificare l'esistenza delle condizioni per usufruire delle esenzioni in argomento.**

Articolo 14

PENALITÀ

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione :
 - a) il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale;
 - b) la ripetuta violazione delle norme previste nel presente Regolamento.
2. Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società o al singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'articolo 38 codice civile.
3. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'amministrazione comunale ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia.
4. Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
5. In caso d'accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e d'ogni diritto che possa competere al gestore, i richiedenti ammessi fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'amministrazione comunale e/o del concessionario.

TITOLO II

Affidamento degli impianti sportivi in convenzione

Articolo 15

PRINCIPI GENERALI

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti direttamente tramite gli uffici competenti o attraverso associazioni e/o società sportive costituite o partecipate dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, affida in via preferenziale la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:
 - a) Enti di promozione sportiva o società aderenti;
 - b) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti e/o riconosciute dal CONI;
 - c) Istituzioni scolastiche;
 - d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici;
 - e) Associazioni del tempo libero con finalità attività sportive, formative e ricreative;
 - f) Cooperative o altre società private iscritte alla CCIA per l'esercizio delle attività di manutenzione custodia e gestione degli impianti sportivi.
3. L'affidamento avviene in via preferenziale ai soggetti indicati nelle lettere a) b) c).

Articolo 16

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

1. L'affidamento degli impianti sportivi comunali in concessione avviene sulla base dei seguenti principi :
 - a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - b) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;
 - c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
 - d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
 - e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione

professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani o di ulteriori parametri da fissare con apposito atto dell'amministrazione comunale ;

- f) selezione da effettuarsi sulla base di progetti;
 - g) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
 - h) garanzia sulla compatibilità delle eventuali attività ricreative sociali di interesse pubblico con il normale uso degli impianti sportivi;
 - i) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.
 - j) Adesione al presente regolamento.
2. Salvo quanto previsto dal precedente comma gli impianti sportivi sono affidati secondo i seguenti criteri :
- a) nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni d'apertura da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di una società sportiva radicata nel territorio e che svolga attività agonistica e/o giovanile e/o per anziani e/o a favore dei diversamente abili: TRATTATIVA DIRETTA con stipula di Convenzione;
 - b) nel caso in cui l'impianto sia stato utilizzato nei due ultimi anni d'apertura da più soggetti ovvero che ci sia un unico soggetto che si dichiara disponibile alla gestione di scopo e se si tratta di società sportive radicate nel territorio e che svolgano anche attività giovanile e/o per anziani e/o a favore dei diversamente abili: TRATTATIVA DIRETTA con stipula di Convenzione;
 - c) in tutti i casi in cui si riterrà opportuno: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
3. L'amministrazione comunale, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo, stipula con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

Articolo 17

CONDIZIONI DI GESTIONE

1. Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.

2. Le tariffe applicate dalla società agli utenti sono stabilite dai competenti organi dell'amministrazione comunale. Nella convenzione di affidamento l'amministrazione comunale può stabilire, previa delibera di indirizzo del consiglio comunale, che il concessionario possa aumentare singole tariffe nella misura massima del 25%. Il Concessionario può, in ogni momento, diminuire le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
3. Il Comune si riserva il diritto, all'interno della società di gestione, il potere di indirizzo e controllo sull'attività nonché sul corretto esercizio dell'attività contabile.
4. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
5. **Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti. Per impianti scarsamente remunerativi può essere prevista una formula gestionale che escluda l'addebito delle utenze a carico del concessionario.**
6. Sono introitate dalle società tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale salvo diverso accordo fissato in sede di stipula della Convenzione.
7. Previa redazione di un piano economico l'amministrazione comunale può, qualora si rilevi uno squilibrio fra ricavi e costi, erogare un contributo economico, previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie.
8. **La gestione può avere una durata massima di cinque anni;**
9. In deroga al precedente comma, nel caso in cui il soggetto gestore si impegna ad effettuare interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria o nuove opere, l'affidamento può avere una durata superiore in relazione all'entità dell'investimento.
10. Gli impianti devono essere prioritariamente utilizzati per finalità sportive. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico devono essere svolte compatibilmente con la destinazione ad uso sportivo dell'impianto. Possono infatti essere autorizzate attività di supporto all'esercizio sportivo quali bar o punti ristoro.

Articolo 18

CONTRATTO DI SERVIZIO E CONCESSIONE

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione e di un contratto di servizio.
2. Il Concessionario deve informare il Responsabile comunale competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione.
3. La convenzione deve contenere: l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente Regolamento nella concessione degli spazi; la possibilità di assegnare delle ore di programmazione a soggetti individuati dal Comune; l'obbligo di riservare un'alta percentuale di spazi ai soggetti che già utilizzavano il complesso sportivo; la possibilità di intervenire come arbitro nelle controversie fra aggiudicatario e le società che utilizzano gli impianti; la determinazione delle tariffe.
4. Il contratto di servizio deve garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi; ad avere un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; alla pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate; all'erogazione del servizio con adeguati standard di qualità ed efficienza.
5. Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi istituzionali, gli amministratori hanno possibilità di accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà ed in uso all'amministrazione comunale.

Articolo 19

MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché all'eventuale del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il concessionario deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, nonché al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e di predisporre il piano di sicurezza e di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18.04.1996. Egli si assume inoltre ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.Lgs. 9/4/2008 n.81.
3. Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizione di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

Articolo 20

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ATTREZZATURE

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Responsabile del Servizio del Comune, il quale, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie esistenti rilascia l'autorizzazione a effettuare direttamente l'intervento entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
2. Il Concessionario può richiedere di effettuare direttamente gli interventi fino ad un importo massimo di euro 100.000,00 IVA esclusa, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello nel quale verranno effettuati i lavori, presentando una perizia di massima dei lavori e della spesa da sostenere. Le modalità per l'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario sono definite con apposita delibera di Giunta Comunale.
3. Ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il Concessionario dovrà produrre, la seguente documentazione, a firma di un tecnico abilitato:
 - a) Progetto di massima dei lavori da realizzare;
 - b) Dichiarazione di conformità dei lavori al P.S.C.;
 - c) Dichiarazione di congruità dei prezzi;
4. Qualora il Concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino della situazione precedente i lavori.
5. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.
6. E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizia ed urbanistiche vigenti.

Articolo 21

REVOCA E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, per gravi inadempienze della convenzione di gestione, per mancata adeguata manutenzione dell'impianto o per violazione anche di una sola norma del presente Regolamento senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile i dati relativi alla propria società associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Articolo 22

CONTRIBUTI SU MIGLIORIE

1. I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.
2. La domanda, inoltrata secondo le modalità di cui al secondo e quarto comma dell'art. 19, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria.
3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, il Settore competente del Comune, sulla **base delle risorse finanziarie esistenti**, rilascia nulla osta preventivo all'intervento, con un contributo che può arrivare fino al 50% della spesa effettivamente rendicontata, per interventi di miglioria che non comportano per il Concessionario introiti da attività non sportive, il contributo può arrivare anche fino al 100%, con presentazione di fatture o perizia giurata.

Articolo 23

PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO

1. Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

2. Deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria.
3. Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Articolo 24

MANIFESTAZIONI AL PUBBLICO

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso l'osservanza di tutte le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza o dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o da qualsiasi altro Ente competente.
2. I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.
5. Il presente articolo si applica anche alle concessioni di spazi ai sensi del titolo II del presente Regolamento, qualora vengano svolte manifestazioni al pubblico.

Articolo 25

PUBBLICITÀ

1. Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione se non autorizzate preventivamente dall'Amministrazione Comunale che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.
2. **Sono a carico della società, che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento.**

Articolo 26

DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate.
2. Il presente Regolamento viene affisso in tutti gli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
3. **Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le convenzioni di gestione in vigore dovranno essere adeguate alle norme in esso contenute.**